



**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTI EMERGENZIALI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – ID 2289**

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

\*\*\*

**CHIARIMENTI**

**1) Domanda**

Siamo a richiedere il seguente chiarimento: se, per l'effetto dell'accordo quadro precedente, sussistono ancora contratti attivi di noleggio wc con altri operatori, ai quali l'aggiudicatario dovrà subentrare per l'effetto dell'aggiudicazione del presente bando. In caso di risposta positiva, siamo a chiedere le quantità, la tipologia dei wc e dove sono collocati.

**Risposta**

Non sussistono contratti attuativi derivanti dal precedente Accordo Quadro per i quali sia previsto il subentro degli aggiudicatari della presente procedura di gara. Il presente Accordo Quadro regola l'erogazione dei servizi previsti con riferimento ai potenziali eventi emergenziali che possono verificarsi a partire dalla data di attivazione dello stesso e nell'arco di durata dell'Accordo Quadro medesimo.

**2) Domanda**

Con riferimento al punto 6.4.3. dell'Appendice 1 del Capitolato Tecnico, volevamo chiedere conferma che non fosse prevista l'applicazione di una penale nel caso di risposta negativa (indisponibilità totale del quantitativo minimo richiesto) entro 2 ore nei giorni feriali (o 4 ore nei giorni festivi) dalla ricezione dell'Ordine di Servizio.

**Risposta**

Si conferma. Come specificato al paragrafo 6.4.3 “[...] nel caso di risposta negativa al primo Ordine di Servizio che integri il mancato avvio dei servizi (indisponibilità totale del quantitativo minimo richiesto), l'Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto dell'Ordine di Servizio, come previsto all'art. 14 dello Schema di Accordo Quadro (Appendice 2).”

Allo stesso paragrafo si specifica che la penale n.1 di cui al capitolo 11 del Capitolato Tecnico troverà applicazione nel caso di indisponibilità parziale del quantitativo minimo richiesto nell'Ordine di Servizio.

**3) Domanda**

Al punto 7.1.2. dell'Appendice 1 del Capitolato Tecnico si legge che “i prodotti sanitari devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e non lasciati incustoditi nei luoghi di fornitura” e a tal proposito rileviamo che il rifornimento dei nostri prodotti avviene per grossi quantitativi e di conseguenza i contenitori ricevuti dai nostri fornitori sono di grandi dimensioni e non trasportabili. Chiediamo conferma di ammissione all'utilizzo di contenitori da noi forniti, conformi a tutte le norme in materia di igiene e sicurezza, dotati di etichette identificative, con disponibilità di consultazione in loco delle schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti.

**Risposta**

Si conferma.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di noleggio bagni chimici per eventi emergenziali per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – ID 2289



#### 4) Domanda

Il punto 7.4. dell'Appendice 1 del Capitolato Tecnico precisa che l'attività di smaltimento dovrà essere svolta presso "l'impianto di smaltimento che verrà indicato al Responsabile del Servizio da parte del Direttore dell'esecuzione e/o dal/i Referente Locale dell'Amministrazione", sarà pertanto l'Amministrazione ad ottenere le Autorizzazioni necessarie presso tutti gli impianti individuati per le varie società che effettueranno il servizio?

#### Risposta

Si conferma che sarà l'Amministrazione ad ottenere le Autorizzazioni necessarie presso gli impianti che saranno individuati/indicati dalla stessa, salvo il caso in cui il Fornitore comunichi di avere in essere un contratto con un impianto di smaltimento. Si veda anche la risposta al quesito n. 14.

#### 5) Domanda

Relativamente all'Allegato 3-Relazione Tecnica, quale tipologia di informazioni vanno indicate al punto 1 PREMESSA della Relazione Tecnica? Quale tipologia di informazioni vanno indicate al punto 2 PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE della Relazione Tecnica?

#### Risposta

I concorrenti hanno la facoltà di indicare le informazioni che ritengono più opportune. A titolo meramente esemplificativo si rappresenta che:

- con riferimento al punto 1 PREMESSA potrà essere indicata una breve sintesi di introduzione alla Relazione Tecnica;
- con riferimento al punto 2 PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE, in aggiunta alle indicazioni fornite all'Allegato 3, potrà essere fornita una breve descrizione dell'impresa/società che partecipa alla procedura.

Si precisa che il punto 1 PREMESSA e il punto 2 PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione.

#### 6) Domanda

Nella Relazione Tecnica è possibile inserire foto, immagini, tabelle e grafici? In caso affermativo tale corredo deve rispettare particolari caratteristiche?

#### Risposta

È possibile inserire foto, immagini, tabelle e grafici nella Relazione Tecnica. Non devono essere rispettate particolari caratteristiche per l'inserimento. Si precisa tuttavia che, ai fini della valutazione, tale corredo dovrà essere contenuto entro le 6 pagine consentite per ogni area geografica a cui si intende partecipare in quanto, come specificato all'Allegato 3 – Relazione Tecnica “[...] la Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica. Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione” ed inoltre **“nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla commissione ai fini della valutazione dell'offerta”**

#### 7) Domanda

si richiede se il requisito di idoneità iscrizione alla cat. 4 dell'albo gestori ambientali può essere oggetto di avvalimento.

#### Risposta

Ai sensi dell'art. 89, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri è, pertanto, precisato che **“Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCAA oppure a specifici Albi)”**.

#### 8) Domanda

visto che la scrivente è in possesso dell'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali cat. 8 (intermediazione) e opera sul territorio attraverso i propri concessionari, si richiede se è possibile la partecipazione alla procedura utilizzando il



requisito come riportato a punto 7.1, requisiti di idoneità lett. B iscrizione cat. 4 dei nostri concessionari, essendo noi intermediari.

Nel caso di risposta positiva, si richiede se è necessario produrre in sede di gara le iscrizioni cat. 4 A.n.g.a. dei concessionari.

**Risposta**

Non è possibile quanto da voi indicato. Ai fini della partecipazione il requisito di iscrizione alla categoria 4 dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali deve essere posseduto in proprio dal concorrente.

**9) Domanda**

al punto 7.2 lett. c) del capitolato d'oneri è indicata l'espressione "fatturato specifico **medio** annuo", riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili/approvati, a tal riguardo si chiede conferma che il calcolo del suddetto dato debba risultare dalla somma del fatturato specifico realizzato in ciascuno degli ultimi 3 esercizi, il cui risultato andrà poi diviso per il numero 3.

**Risposta**

Si conferma.

**10) Domanda**

Punto 14.2 del capitolato d'oneri: nell'ipotesi in cui il socio unico del concorrente sia una persona giuridica si chiede conferma che il legale rappresentante del concorrente stesso possa rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 anche per conto degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza del predetto socio unico, senza che siano necessarie dichiarazioni specifiche provenienti direttamente da quest'ultimi soggetti, così come, peraltro, statuito nel Comunicato del Presidente ANAC dell'08/11/2017.

**Risposta**

Si conferma.

**11) Domanda**

In merito alla stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed all'indicazione dei costi della manodopera propri dell'operatore economico, di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs 50/2016, non conoscendo preventivamente i servizi da prestare e non essendo, pertanto, preventivabili a priori tali costi, si chiede se fosse possibile indicare, nell'offerta economica, una percentuale di incidenza dei suddetti costi in luogo del loro importo in euro, rispettando, naturalmente, la congruità degli stessi rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. In caso di risposta negativa si richiede, al fine di indicare costi congrui, in che modo sia stato calcolato l'importo pari ad €. 12.000.000 indicato al punto 3 del capitolato di oneri, atteso che gli elementi di calcolo considerati ed indicati nel capitolato d'oneri stesso non consentono un'analisi puntuale dei predetti costi e non essendo preventivabili a priori i servizi da prestare

**Risposta**

Si precisa che i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera devono essere indicati in offerta economica mediante valori espressi in Euro e rapportati al massimale previsto in gara. Come indicato al paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri i costi della manodopera "[...]la stazione appaltante ha stimato pari ad € 12.000.000,00 calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- *media dell'incidenza della manodopera sulle prestazioni che compongono i vari servizi oggetto di gara;*
- *con riferimento al personale operativo costo giornaliero del personale, considerando il CCNL Commercio, Metalmeccanico'.*

**12) Domanda**

In merito alla "miglioria sulla quantità minima garantita prescritta in capitolato" di cui al punto 5.1 della tabella indicata al punto 17.1 del capitolato d'oneri, si nota che il numero massimo di bagni mobili da indicare sia pari a n.120 bagni modello standard e n. 12 bagni modello disabili (tale indicazione risulta anche nell'apposita sezione dedicata all'offerta tecnica sul "Sistema", sezione in cui non è possibile indicare un numero superiore di bagni). Alla luce di ciò e nel caso in



cui un Operatore Economico avesse una disponibilità superiore ai suddetti numeri, è possibile indicare tale disponibilità nella relazione tecnica? Ed in caso di risposta affermativa tale maggiore disponibilità potrebbe contribuire ad aumentare il valore della propria offerta tecnica nonostante l'indicazione del numero di wc di cui si dispone sembrerebbe rientrare solo tra i "punteggi tabellari" per i quali è prevista un'assegnazione, per così dire, fissa di punteggio?

**Risposta**

Il criterio di valutazione relativo alla *"Miglioria sulla quantità minima garantita prescritta in capitolato"* prevede una soglia massima di punteggio attribuibile in relazione al numero di bagni mobili, modello standard e modello disabili, così come indicato nella Tabella di cui al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri. Nessun punteggio tabellare ulteriore può essere attribuito alla disponibilità di un numero maggiore di bagni mobili né alcun punteggio discrezionale. L'eventuale disponibilità di bagni mobili in misura superiore alle quantità oggetto del richiamato criterio 5.1 non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice ma potrà essere successivamente indicata dal concorrente aggiudicatario alla ricezione degli Ordini di Servizio. Come specificato al paragrafo 6.4.3 del Capitolato Tecnico, infatti, alla ricezione dell'Ordine di Servizio il Fornitore dovrà *"[...] comunicare alla Protezione Civile: la disponibilità residua di Bagni Mobili (distinta tra modello standard e disabili), (tale disponibilità, per il solo primo Ordine di servizio ricevuto, non potrà essere inferiore a quella minima garantita in Offerta tecnica)"*

**13) Domanda**

Nell'ipotesi in cui a seguito del primo scorrimento dell'intera graduatoria non risulti soddisfatto il fabbisogno richiesto, ma il primo aggiudicatario, a cui l'Amministrazione si rivolgerà nuovamente, dovesse avere una disponibilità di bagni atta a soddisfare l'intero fabbisogno, disponibilità anche superiore ai 120 wc standard ed ai 12 bagni disabili, come procederà l'Amministrazione? Si rivolgerà per l'intera fornitura residua al primo in graduatoria o procederà sempre con lo scorrimento in graduatoria prendendo come parametro numerico di riferimento i 120 wc standard ed i 12 disabili indicati nel capitolato d'oneri?

**Risposta**

Come specificato al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico *"Qualora il fabbisogno non risulti soddisfatto al primo scorrimento dell'intera graduatoria, si ricomincia a scorrere la graduatoria ripartendo dal primo, sulla base della disponibilità previamente dichiarata dai fornitori alla ricezione del primo ordine (cfr. paragrafo 6.4.1) che non potrà comunque essere inferiore a quella dagli stessi dichiarata in offerta tecnica al criterio 'Miglioria sulla quantità minima garantita prescritta in capitolato'.* La disponibilità previamente dichiarata dai fornitori alla ricezione del primo ordine potrà eccedere o uguagliare la disponibilità dichiarata in offerta tecnica al criterio *'Miglioria sulla quantità minima garantita prescritta in capitolato'*. Si veda anche risposta al chiarimento n. 12. Nella casistica presentata pertanto, al secondo scorrimento della graduatoria l'Amministrazione potrà rivolgersi anche al solo primo aggiudicatario qualora quest'ultimo soddisfi interamente il fabbisogno richiesto.

**14) Domanda**

Al punto 7.4 del capitolato tecnico è prescritto che l'impianto di smaltimento dei reflui sarà indicato dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Referente Locale dell'Amministrazione. Nel caso in cui fosse già in essere, al momento del sorgere dell'emergenza, una regolare convenzione tra un impianto di smaltimento e l'Operatore Economico, l'OE dovrà, in ogni caso, sottostare alle indicazioni dell'Amministrazione? Oppure l'OE, sempre nel pieno rispetto della normativa sui rifiuti e del D.Lgs 152/2006, può autonomamente scegliere l'impianto di smaltimento con cui, si ribadisce, è già in essere una convenzione/contratto?

**Risposta**

Ferma restando l'indicazione che sarà fornita dall'Amministrazione, nel caso in cui fosse già in essere, al momento del sorgere dell'emergenza, una regolare convenzione tra un impianto di smaltimento e l'Operatore Economico, quest'ultimo potrà conferire i reflui presso l'impianto convenzionato previa comunicazione all'Amministrazione e autorizzazione di quest'ultima. Si specifica che in questa casistica sarà onere dello stesso Operatore Economico l'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie presso l'impianto.



### 15) Domanda

Si chiede, infine, conferma circa la non necessità di inviare il patto di integrità, né lo schema di AQ sottoscritti per accettazione, all'interno della documentazione amministrativa, in sede di presentazione dell'offerta.

#### Risposta

Si conferma.

### 16) Domanda

Con riferimento alla Garanzia: non viene richiesta la presentazione di una Garanzia definitiva al momento della stipula dell'Accordo Quadro, sulla scorta degli sconti percentuali presentati in offerta? Ma solo successivamente agli Ordini di servizio dovranno essere costituite, di volta in volta, delle garanzie definitive relative ai singoli Ordini di Servizio?

#### Risposta

Si conferma. Come disciplinato al paragrafo 24.1 del Capitolato d'Oneri "[...] ciascun aggiudicatario destinatario di un Ordine di servizio e per ciascun ordine ricevuto dovrà presentare all'Amministrazione una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo dell'Ordine di Servizio in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile predisposta nel rispetto del facsimile di cui all'Allegato 9 – Facsimile di garanzie per la stipula dell'AQ (Mod. 1)". Nel calcolo dell'importo della cauzione per Ogni Ordine di Servizio si tiene conto degli sconti percentuali presentati in offerta come disciplinato al paragrafo 24.1 "[...]L'importo della suddetta garanzia come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima".

### 17) Domanda

Il paragrafo 3, terzo comma, ultimo periodo, del Capitolato Tecnico, prevede che la consegna dei bagni debba avvenire **"entro le 24 ore dalla data dell'Ordine di Servizio valido"**. Il paragrafo 6.4.4, primo comma, del Capitolato Tecnico, precisa che **"...gli Ordini di Servizio contengono richieste di consegna dei bagni entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'Ordine valido"**. Sarebbe pertanto necessario avere una chiara definizione in tal senso della locuzione **"Ordine di Servizio valido"** anche perchè non è incluso nel glossario previsto nel paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.

#### Risposta

Si chiarisce che, per 'Ordine di servizio valido' deve essere inteso l'Ordine di Servizio come descritto nel glossario al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico ed emesso dai soggetti indicati al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico. Pertanto il termine 'valido' deve ritenersi come non apposto.

### 18) Domanda

Il paragrafo 6.4.3 del Capitolato Tecnico prevede che l'Ordine di servizio venga inoltrato a mezzo pec al Fornitore. E dalla ricezione via pec decorre il termine (di 2 o 4 ore, a seconda dei casi) per l'accettazione. Orbene, tenuto conto che l'invio via pec, sebbene dia sicurezza della consegna sulla casella di posta elettronica certificata, non garantisce però che il Responsabile del Servizio ne prenda subito conoscenza, si chiede se gli Ordini di servizio, oltre ad essere veicolati a mezzo pec, saranno pure accompagnati da una chiamata telefonica al Responsabile del Servizio del Fornitore.

#### Risposta

Si conferma quanto previsto al paragrafo 6.4.3.

### 19) Domanda

Al paragrafo 3, penultimo comma, del Capitolato Tecnico, è previsto che **"Ogni ordine di servizio prevede una durata minima di noleggio dei Bagni Mobili pari a 5 giorni"**.

Al paragrafo 3, ultimo comma, del Capitolato Tecnico, è previsto che **"l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, dovrà garantire, con riferimento al primo Ordine di Servizio ricevuto (cfr. paragrafo 6.4.1), la consegna entro le**



**24 ore dalla data dell'Ordine di Servizio valido, di un numero pari a 40 Bagni Mobili (modello standard) e 4 Bagni Mobili (modello disabili) per l'area geografica interessata dall'evento."**

Appare molto chiaro che la durata della locazione dovrà essere pari ad almeno 5 giorni; non è altrettanto chiaro, invece, se, a fronte dell'obbligo, in capo all'aggiudicatario, di consegnare un minimo di 40 bagni mobili standard e 4 per disabili, vi sia il corrispondente obbligo, in capo all'Amministrazione, di ordinare tale minimo.

#### **Risposta**

Fermo restando l'obbligo per l'aggiudicatario di garantire una quantità minima di bagni mobili (40 modello standard e 4 modello disabili) con riferimento all'area geografica interessata dall'evento, l'Amministrazione emetterà Ordini esclusivamente nella misura corrispondente al fabbisogno che verrà stimato. Come descritto al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, infatti, l'emissione degli Ordini di Servizio da parte dell'Amministrazione avverrà sulla base del fabbisogno dalla medesima stimato in occasione del verificarsi dell'evento emergenziale e gli Ordini medesimi saranno inviati agli aggiudicatari secondo l'ordine di graduatoria. In particolare per il meccanismo di individuazione degli aggiudicatari destinatari di Ordini di Servizio e dei relativi quantitativi si rinvia alla analitica descrizione riportata al citato paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.

#### **20) Domanda**

Nel paragrafo 7, secondo comma, lett. H), del Capitolato Tecnico, viene citato, quale fonte normativa da osservare in fase esecutiva, il regolamento di funzionamento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al D.M. Ambiente 406/1998. Invero, tale D.M. è stato abrogato e sostituito dal DM Ambiente 120/2014, sicchè si chiede di chiarire se si debba fare riferimento al primo o al secondo.

#### **Risposta**

Come precisato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico *"Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili (...)".* Si conferma pertanto l'applicazione del DM Ambiente 120/2014.

#### **21) Domanda**

La gara in argomento prevede un lotto unico nazionale con 8 aree geografiche distinte, relative a 20 regioni italiane. Non sono menzionate, invece, le c.d. *"isole minori"* (Isola D'Elba, Ustica, Lampedusa, Isole Tremiti, Eolie, etc.), per cui si chiede di confermare se esse sono escluse dagli ambiti territoriali di esecuzione dell'appalto. Il chiarimento è essenziale giacchè i trasporti, da e per le isole minori, sono molto difficili ed onerosi, soprattutto se poi si considera che ivi, di solito, non esistono impianti di smaltimento e ciò richiederà il trasporto quotidiano, via mare, dei liquami prelevati dai bagni sino agli impianti peninsulari o delle isole maggiori.

#### **Risposta**

Si rappresenta che le isole cd. minori rientrano nel territorio della Regione di appartenenza e quindi nelle aree geografiche di cui al paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri del Capitolato Tecnico. Si rammenta che, al ricorrere delle condizioni, in corso di esecuzione, si potranno applicare, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **22) Domanda**

Nel paragrafo 7.1, lett. b), del Capitolato d'Oneri, è previsto il requisito speciale di iscrizione all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali**, ai sensi dell'art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006, per la **Categoria 4**, che è relativa alla **raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi** (laddove si fosse trattato di rifiuti propri, sarebbe stata richiesta l'iscrizione ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006).

Non viene però chiarito per quale tipologia di rifiuto (codice C.E.R.).

Orbene, al fine di evitare che il requisito in questione non venga definito in maniera puntuale, con il rischio che vi possa essere confusione sui soggetti abilitati a partecipare, **si ritiene opportuno che venga chiarito espressamente che l'iscrizione alla Categoria 4 sia riferita al codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).**

#### **Risposta**



Si conferma il requisito richiesto al paragrafo 7.1 lett. b) del Capitolato d'Oneri in quanto l'iscrizione alla Categoria 4 dell'Albo dei Gestori Ambientali ricomprende anche il codice **C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche)**.

### 23) Domanda

Nel paragrafo 7.4, comma 4, secondo e terzo punto del Capitolato Tecnico, è prevista la tracciatura dei viaggi dei rifiuti prelevati dai bagni mobili, secondo l'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e del DM Ambiente 145/1998.

E' pure previsto che i F.I.R. ***“potranno essere richiesti per le verifiche in qualsiasi momento da parte del Responsabile locale dell'Amministrazione o del Direttore dell'Esecuzione”***.

Invero, le norme sulla tracciatura dei rifiuti anzi citate, prevedono, che ciascun F.I.R. sia composto da 4 esemplari, di cui il n. 1 va trattenuto dal produttore del rifiuto all'atto del prelievo, mentre gli altri tre viaggiano assieme al rifiuto e, una volta sottoscritti per accettazione dal gestore dell'impianto di destino (impianto di smaltimento), il n. 3 rimane a quest'ultimo, il n. 2 ed il n. 4 vengono restituiti al trasportatore; e quest'ultimo provvederà a restituire al produttore dei rifiuti il n. 4.

Pertanto, per ciascun F.I.R. **l'Amministrazione, in qualità di produttore dei rifiuti, dovrà obbligatoriamente avere il primo ed il quarto esemplare in originale.**

Dal tenore delle clausole qui esaminate, invece, sembrerebbe che all'Amministrazione andrebbero solamente delle copie e solo in via del tutto incidentale (in caso di verifiche).

Pertanto, al fine di evitare disallineamenti nelle offerte - potrebbero esserci operatori economici che interpretino in maniera errata l'obbligo di tracciatura - **si chiede di chiarire che, per ogni prelievo di rifiuti, venga emesso un F.I.R. (intestato, nel campo n. 1, all'Amministrazione) di cui occorre consegnare al Direttore dell'Esecuzione o al Responsabile, prima della partenza, l'originale dell'esemplare n. 1, e l'esemplare n. 4, una volta controfirmato per accettazione dal gestore dell'impianto (di smaltimento) di destino.**

### Risposta

Si conferma quanto previsto al paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico che rinvia alla normativa specifica in materia di trasporto dei rifiuti (art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e DM Ambiente 145/1998 e ss. mm.e ii.) dovendosi, pertanto, ritenere applicabili tutte le previsioni in essa contenute.

### 24) Domanda

Nel paragrafo 7, secondo comma, del capitolato tecnico, nell'elenco delle norme da osservare per l'esecuzione dell'appalto non viene menzionata quella che disciplina l'attività di pulizia ed igienizzazione, cioè la Legge L. 82/1994 e s.m.i., così come attuata dal DM Industria 274/1997.

Infatti, atteso che viene richiesta l'igienizzazione giornaliera di ciascun bagno secondo le modalità previste dalla norma EN UNI 16194:2012 (cioè lavaggio interno ed esterno del bagno e delle sue componenti), ricorrono le fattispecie di attività di pulizia e disinfezione, tipizzate dall'art. 1 del D.M. 274/1997, poichè il bagno mobile è sicuramente da considerare non solamente un semplice oggetto ma addirittura un ambiente confinato (vedi art. 1 D.M. 274/1997 citato), per cui le attività su di esso compiute sono di pulizia (rimozione delle polveri e delle sporcizie varie accumulate) e di disinfezione (in quanto si adoperano una serie di misure per distruggere i microrganismi patogeni), o, meglio, di sanificazione, che comprende entrambe le precedenti, in quanto viene sanificato l'intero ambiente-bagno mobile.

Appurato che gli interventi di pulizia effettuati sui bagni mobili rientrano tra le attività tipiche ed esclusive delle imprese così dette di ***“pulizia e disinfezione”*** (ex art. 1 L. 82/1994), ne deriva che le imprese che effettuano l'attività di locazione e/o pulizia dei bagni mobili a funzionamento chimico devono essere iscritte per tale attività presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o l'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane e quindi assoggettate alla speciale disciplina prevista dal combinato disposto della L. 82/1994 e del D.M. Industria 274/1997.

L'affidamento di attività di pulizia ad imprese non in possesso di tale requisito comporta pesanti conseguenze, quali la nullità del contratto (art. 6, comma 5, L. 82/1994), la comminabilità di sanzioni amministrative pecuniarie in capo al committente (art. 6, comma 4, L. 82/1994) e sanzioni penali in capo al titolare della ditta non autorizzata (art. 6, comma 2, L. 82/1994).

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di noleggio bagni chimici per eventi emergenziali per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – ID 2289



Si chiede, dunque, che codesta centrale di committenza chiarisca se tale normativa vada rispettata in quanto rientrante nel novero delle **“leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, nonché alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità ...”** di cui alla lett. E) del paragrafo 7, secondo comma, del Capitolato Tecnico, oppure, in caso negativo, che venga apportata, in *parte qua*, una rettifica alla *lex specialis* di gara in argomento.

#### **Risposta**

Tra l'ampio novero di disposizioni normative richiamate al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico che il Fornitore sarà tenuto a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali rientra la norma UNI EN 16194/2012, nonché ove applicabili tutte le disposizioni di carattere imperativo relative alle prestazioni oggetto della gara.

#### **25) Domanda**

Nella *lex specialis* di gara (cfr. ad esempio il paragrafo 7.1) del Capitolato d'Oneri si chiede espressamente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Categoria 4, per quel che concerne la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili, ma non si chiede espressamente che l'operatore economico sia iscritto (e quindi abilitato) per attività di pulizia e disinfezione ai sensi e per gli effetti della L. 82/1994 e del DM 274/1997.

Attesa la richiesta del servizio di igienizzazione giornaliera su ciascun bagno locato - oltre a quella opzionale - si chiede, pertanto, di chiarire se tale requisito vada ricompreso in quello di cui al paragrafo 7.1, lett. a), del Capitolato D'Oneri - **“a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria .....per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.”**, oppure, in caso negativo, che venga apportata, in *parte qua*, un rettifica alla *lex specialis* di gara in argomento

#### **Risposta**

Si conferma il requisito previsto al paragrafo 7.1 let.b) del Capitolato d'Oneri. Si rappresenta, inoltre, che le attività di pulizia, rientranti tra le prestazioni inerenti la presente procedura, sono quelle tipiche del servizio di Noleggio Bagni chimici così come descritte dalla norma UNI EN 16194/2012 e delle prescrizioni del Capitolato Tecnico.

#### **26) Domanda**

Il paragrafo 7, primo comma, lett. a), del Capitolato Tecnico, esplicita le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto e, tra queste, viene riportata la **“-pulizia dei bagni mobili e smaltimento reflui”**.

sta scritto testualmente **“Il Fornitore deve effettuare per ogni bagno mobile installato e messo in opera almeno un servizio di pulizia con frequenza giornaliera, pena ....., ed occuparsi dello smaltimento dei reflui presso l'impianto di smaltimento che verrà indicato al Responsabile del Servizio da parte del Direttore dell'esecuzione e/o dal/i Referente Locale dell'Amministrazione”**. al fine di consentire l'uniforme allineamento degli operatori economici interessati alla procedura selettiva in argomento, **si chiede a codesta stazione appaltante di precisare che: 1) il Fornitore debba occuparsi solamente della raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili e prelevati ad ogni intervento di pulizia-spurgo; 2) il Fornitore debba limitarsi a trasportare tali rifiuti sino all'impianto di smaltimento indicato dall'Amministrazione, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione o del Referente Locale; 3) L'attività di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili, così come definita dall'art. 183, comma 1, lett. z), del D.Lgs. 152/2006, non costituisce oggetto dell'appalto e non è soggetta, di conseguenza, alle norme sui subappalti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**

#### **Risposta**

Si conferma che il Fornitore dovrà occuparsi esclusivamente della raccolta e del trasporto dei rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili e prelevati ad ogni intervento di pulizia-spurgo effettuato dal fornitore stesso e del conferimento di detti rifiuti all'impianto di smaltimento individuato.

#### **27) Domanda**

L'importo della cauzione definitiva sarà determinato, volta per volta, in ragione del 10% sul singolo ordine di servizio e che anche un'ordine di servizio di soli 40 bagni mobili + 4, con la durata massima di 48 mesi, potrebbe avere un valore di diversi milioni di euro.



Orbene, il fidejussore per la cauzione provvisoria (di appena € 150.000,00) deve impegnarsi a stipulare anche la definitiva, che ha un valore indeterminato ed indeterminabile, sicchè potrebbe comportare l'impossibilità di reperire un fidejussore disponibile.

Talchè, al fine di massimizzare la partecipazione di operatori economici ed evitare di ledere le prerogative delle piccole e micro imprese, si chiede di individuare, sin d'ora, il valore massimo di ciascun ordine di servizio (n. di bagni per n. di giorni di durata), di modo che il valore della cauzione definitiva, nella misura massima, sia quanto meno prevedibile

#### **Risposta**

Vista l'imprevedibilità connessa al verificarsi di un evento emergenziale non risulta possibile identificare preventivamente il valore massimo di ciascun ordine di servizio (n. di bagni per n. di giorni di durata) e pertanto si conferma quanto previsto al paragrafo 24.1 del Capitolato D'Oneri. Si ricorda, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 93, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, l'impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si chiarisce, infine, che, come disciplinato al paragrafo 24.1 del Capitolato d'Oneri, *'[...]l'importo dell'Ordine di Servizio per il calcolo della cauzione sarà quantificato, con riferimento alle voci relative ai canoni di noleggio giornaliero, considerando come durata di noleggio la durata minima riportata al capitolo 3 del Capitolato Tecnico'*.

#### **28) Domanda**

Prima delle modifiche introdotte dal c.d. *"Decreto Semplificazioni"*, il comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, prevedeva quale causa ostativa solamente la sussistenza di ***"Violazioni gravi definitivamente accertate"***.

Con il *"Decreto Semplificazioni"* è stata inserita, come causa ostativa facoltativa (cioè la stazione appaltante la può applicare o meno), la sussistenza di ***"violazioni gravi non definitivamente accertate"***.

**Si chiede, pertanto, di indicare, se codesta stazione appaltante intende applicare solamente la causa ostativa obbligatoria o anche quella facoltativa - ed in caso positivo, secondo quali motivazioni.**

Il chiarimento è necessario anche al fine di compilare correttamente il DGUE ed ogni altro eventuale modulo che richiami il comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

#### **Risposta**

Come chiaramente indicato al paragrafo 14.2 del Capitolato d'Oneri *"Documento di gara unico europeo"*, relativamente alla parte III – Motivi di esclusione del DGUE *"Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal DL 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi."*

#### **29) Domanda**

Si chiede di specificare se è possibile intervenire, nel corso delle sedute di gara, o se è ammessa la sola possibilità di seguire passivamente le operazioni.

In caso affermativo, si chiede di precisare se l'intervento può essere verbale e/o scritto e se è possibile l'invio di documenti.

#### **Risposta**

Come specificato al paragrafo 18 del Capitolato d'Oneri *"Svolgimento delle operazioni di gara"* *"(...) alle operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) (ed alle successive operazioni di apertura delle offerte tecniche ed economiche) i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara)"*. È possibile comunicare con l'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa o con la Commissione giudicatrice esclusivamente attraverso l'Area Comunicazioni del Sistema.



Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

**Dott.ssa Roberta D'Agostino**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di noleggio bagni chimici per eventi emergenziali per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – ID 2289